

## Nuovo disciplinamento dell'approvvigionamento del Paese

(Decreto federale del 22 giugno 1979)

La Costituzione federale è modificata  
come segue:

*Art. 31 bis cpv. 3 lett. e*

<sup>3</sup>Quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni:

- e. per prendere misure precauzionali in materia di difesa nazionale economica e per garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa.

# Votazione popolare del 2 marzo 1980

Spiegazioni

1 Iniziativa: Separazione  
tra Chiesa e Stato

2 Nuovo disciplinamento  
dell'approvvigionamento del Paese

2

7

8



## Spiegazioni del Consiglio federale: Iniziativa popolare "per la separazione completa della Chiesa e dello Stato"

Nell'autunno 1976, è stata depositata un'iniziativa popolare corroborata da 61 560 firme. In essa si chiede che la Costituzione federale sia completata con l'articolo 51 seguente:

- *La Chiesa e lo Stato sono completamente separati.*

### *Disposizioni transitorie*

*Per la soppressione dei legami esistenti tra la Chiesa e lo Stato, ai Cantoni è assegnato un termine di due anni, decorrente dall'entrata in vigore dell'articolo 51 della Costituzione federale.*

*Con l'entrata in vigore dell'articolo 51 della Costituzione federale, i cantoni non sono più autorizzati a riscuotere imposte ecclesiastiche.*

### **Argomenti degli autori dell'iniziativa**

Diversi sono gli argomenti che i promotori dell'iniziativa adducono a sostegno della loro tesi. Essi ritengono, segnatamente, che il riconoscimento statale delle «Chiese nazionali» costituisca una discriminazione delle minoranze religiose e degli individui senza confessione. A loro avviso, tale riconoscimento viola la Costituzione in due modi:

anzitutto, in quanto il principio dell'uguaglianza davanti alla legge, sancito nella Costituzione, esige uguaglianza di trattamento per tutte le comunità religiose. Concedendo privilegi a talune chiese, segnatamente per quanto concerne l'insegnamento sco-

lastico della religione, i cantoni violano per l'appunto tale principio d'uguaglianza davanti alla legge. La religione deve essere eminentemente faccenda privata.

Pure risulta violata la libertà di coscienza e di credenza. Gli individui di convinzione religiosa diversa (mormoni, mussulmani, ecc.) o che non praticano confessione alcuna (liberti pensatori, atei, ecc.) sono indirettamente obbligati a finanziare anche le chiese ufficialmente riconosciute, in quanto i cantoni spesso sostengono quest'ultime attingendo agli introiti fiscali generali (rimunerazione del clero, sussidi, ecc.). In numerosi cantoni, le persone giuridiche (ad esempio le società anonime) devono pagare l'imposta ecclesiastica, anche se fra gli appartenenti vi siano persone di altra religione oppure senza confessione.

### **Attuali rapporti tra Chiesa e Stato**

Nella Confederazione, il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato è sempre stato di competenza dei cantoni. L'istituzione dello Stato federale nel 1848 ha modificato tale situazione unicamente con l'istituzione di taluni limiti. Nell'ambito così delimitato — menzioniamo segnatamente la libertà di coscienza e di credenza nonché la libertà di culto — i cantoni possono disciplinare i propri rapporti con la Chiesa, conformemente alle tradizioni e alla confessione della popolazione. Trattasi della così detta **sovranità cantonale in materia ecclesiastica**.

I rapporti tra Chiesa e Stato sono diversificati da cantone a cantone; vi è una separazione quasi completa nei cantoni di Neuchâtel e di Ginevra. Tutti gli altri cantoni riconoscono che le due Chiese principali, ossia quella evangelica riformata e quella cattolica-romana, svolgono compito d'interesse generale. Pertanto vi hanno anche attribuito uno statuto speciale. La Chiesa cattolica-cristiana gode del medesimo statuto in numerosi cantoni come anche la Comunità israelita nel cantone di Basilea Città.

Tale statuto speciale conferisce alle chiese taluni vantaggi: esse possono riscuotere imposte presso i propri membri, come lo Stato fa con i cittadini; anzi, tali imposte sono riscosse direttamente dallo Stato, contemporaneamente con le imposte cantonali. Inoltre, lo Stato concede spesso sussidi alle Chiese o ancora accorda loro privilegi fiscali. Le Chiese libere, non ufficialmente riconosciute, non godono di questi vantaggi.

### **Conseguenze dell'iniziativa**

La completa separazione tra Chiesa e Stato costituirebbe una rottura con il passato e produrrebbe importanti conseguenze, soprattutto sul piano cantonale. Infatti, i cantoni dovrebbero troncicare i propri rapporti giuridici con le Chiese. Quest'ultime, per lo Stato, diverrebbero unicamente associazioni di diritto privato. Lo Stato non potrebbe più versare alle Chiese contri-

buti per l'adempimento di compiti sul piano religioso. Le Chiese dovrebbero quindi contare unicamente sulle quote versate dai loro membri nonchè sulle liberalità; ciò pregiudicherebbe considerevolmente l'esecuzione della loro missione d'ordine sociale. Le comunità ecclesiastiche (parrocchie) dovrebbero essere disciolte su piano nazionale. Nelle scuole pubbliche sarebbe soppresso l'insegnamento religioso di carattere confessionale. Lo Stato non potrebbe più liberare i fondi per l'assistenza religiosa della gioventù, degli anziani e degli ammalati nonchè degli emarginati.

### **Perchè occorre respingere l'iniziativa?**

Le tre autorità supreme del Paese, segnatamente l'Assemblea federale, il Consiglio federale e il Tribunale federale, hanno reiteratamente accertato che, con il riconoscimento di talune Chiese, lo Stato non pregiudica l'uguaglianza davanti alla legge e neppure la libertà di coscienza e di credenza. Contrariamente a quanto propugnano gli autori dell'iniziativa, la Costituzione non vieta ai cantoni il riconoscimento di uno statuto speciale per una o più comunità religiose. Nemmeno essa vieta loro l'istituzione dell'obbligo, per le persone giuridiche, di pagare un'imposta ecclesiastica oppure l'assegnazione, alle Chiese riconosciute, di sussidi attinti agli introiti fiscali.


L'attuale situazione dei rapporti tra Chiesa e cantoni è frutto di una lunga evoluzione storica. Orbene, tali rapporti

Iniziativa popolare "per la separazione completa della Chiesa e dello Stato"

si fondano, senza eccezione alcuna, su decisioni democraticamente sancite. Ciascun cantone ha libertà di modificare a piacimento il proprio regime ecclesiastico. Le riforme intervenute negli ultimi anni in numerosi cantoni come ad esempio Zurigo, Basilea Città, Sciaffusa, Ticino, Vaud e Vallese comprovano la possibilità di tali mutamenti.

Pertanto, il Consiglio federale e l'Assemblea federale ritengono che la Confederazione debba lasciare ai cantoni completa libertà nella materia. Infatti i cantoni hanno disciplinati i rapporti tra Stato e Chiesa in modo che nel nostro Paese è mantenuta la pace confessionale. Un sistema uniformatore e centralizzatore così come è previsto dall'iniziativa inciderebbe considerevolmente nella struttura federalista del nostro Stato e menomerebbe buona parte dell'indipendenza dei cantoni.

Considerato quanto suesposto, il Consiglio federale e l'Assemblea federale raccomandano il rigetto dell'iniziativa.



*Commercio ed industria mantengono, ai fini dell'approvvigionamento nazionale, ingenti riserve obbligatorie, costantemente sorvegliate e rinnovate.*

## Nuovo disciplinamento dell'approvvigionamento del Paese

Vi ricordate la crisi del petrolio del 1973/74 o l'improvviso rincaro e la conseguente incetta dello zucchero? Un'analogia situazione si era prodotta qualche anno prima riguardo al riso. La stessa cosa, o forse anche peggio, potrebbe ripetersi domani. Che cosa possiamo fare quando cominciano a scarseggiare beni d'importanza vitale come viveri, materie prime, fonti energetiche e servizi, soprattutto nel campo dei trasporti?

Il Consiglio federale può oggi prevedere provvedimenti soltanto per i **tempi di guerra**. L'esperienza insegna che un tale ordinamento è, per diversi motivi, insufficiente. Serie difficoltà d'approvvigionamento possono infatti prodursi anche in tempo di pace. In tali casi, le autorità devono poter intervenire.

Il Consiglio federale e l'Assemblea federale propongono pertanto di completare come segue la Costituzione federale:

• *Quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni:*

*per prendere misure precauzionali in materia di difesa nazionale economica e per garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa.*

### Da che cosa può essere turbato l'approvvigionamento del nostro Paese?

La Svizzera è un Paese povero di materie prime. Per il carbone, il ferro, l'uranio, il bronzo, il rame, lo stagno, ecc. dipendiamo quasi interamente dall'estero. Anche le perforazioni alla ricerca di petrolio non hanno finora dato risultati.

I dati della tabella seguente mostrano quanto fortemente dipendiamo dall'estero.

#### Importazioni in rapporto alla produzione indigena

Carburanti e combustibili liquidi	100%
Ferro e acciaio	100%
Materie prime per l'industria chimica	95%
Alimenti:	
Riso	100%
Zucchero	70%
Totale degli alimenti	40%

#### Porto di Basilea 1978

8945 chiatte scaricate, ossia 8 169 667 tonnellate di merci destinate alla Svizzera

La crisi del petrolio del 1973/74 ha dimostrato che l'approvvigionamento del nostro Paese può essere compromesso non solo dalle guerre, ma anche da altri avvenimenti come boicottaggi, scioperi, insurrezioni o tentativi di pressione politica. Anche cattivi raccolti all'estero possono perturbare il nostro approvvigionamento in derrate alimentari indispensabili. Il nuovo articolo costituzionale deve permettere al Consiglio federale di prendere efficaci misure per fare fronte a tali minacce.

### Come assicurare l'approvvigionamento del Paese?

Innanzitutto, ognuno deve prestare il proprio contributo allestendo delle scorte. Particolarmente importante è poi l'immagazzinamento obbligatorio di scorte da parte delle aziende commerciali e industriali. I proprietari di questi depositi si impegnano verso la Confederazione ad immagazzinare determinati quantitativi di merce in luoghi appropriati e a rinnovarli periodicamente.

In caso di seria minaccia o di turbamento dell'approvvigionamento, potrebbero essere presi per esempio i seguenti provvedimenti precauzionali:

- ripartizione uniforme delle merci divenute rare (contingentamento, razionamento)
- aumento della produzione agricola indigena (sul fare del «Piano Wahlen» applicato nella Seconda guerra mondiale)

- produzione di materie prime sostitutive, per esempio mediante il trattamento dei rifiuti
- produzione indigena di prodotti non più ottenibili all'estero

Si deve parimenti garantire che l'approvvigionamento del Paese funzioni anche praticamente. Le enormi quantità di merci che arrivano per esempio ogni giorno nel porto di Basilea devono essere trasportate per treno e con autocarri per tutta la Svizzera. A tal fine, le autorità devono poter assicurare l'impiego razionale dei mezzi di trasporto in tempo di crisi e poter fare affidamento sulla cooperazione delle imprese private.

### Previdenza tempestiva

Fintanto che il mercato libero funziona, lo Stato continuerà a dar prova del massimo ritegno nell'applicazione di tali misure. La Confederazione può derogare e derogherà al principio della libertà di commercio e d'industria soltanto «quando l'interesse generale lo giustifichi» e quando «gravi penurie non rimediabili dall'economia stessa» lo richiedano.

## Iniziativa popolare "per la separazione completa della Chiesa e dello Stato"

L'iniziativa popolare chiede che la Costituzione federale sia completa come segue:

### *Art. 51 (nuovo)*

La Chiesa e lo Stato sono completamente separati.

### *Disposizioni transitorie*

<sup>1</sup>Per la soppressione dei legami esistenti tra la Chiesa e lo Stato, ai Cantoni è assegnato un termine di due anni, decorrente dall'entrata in vigore dell'articolo 51 della Costituzione federale.

<sup>2</sup>Con l'entrata in vigore dell'articolo 51 della Costituzione federale i Cantoni non sono più autorizzati a riscuotere imposte ecclesiastiche.

Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa popolare (Decreto federale del 23 marzo 1979)